



N. 2019/1569 SIUS

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. Anna M. Irene Guglielmino	Presidente
dott.	Magistrato di Sorveglianza
dott.	Esperto
dott.	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 26.6.2019, preso atto delle conclusioni del Procuratore Generale e del difensore, la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza iscritto al n.2019/1569 SIUS promosso da _____, residente in _____, Germania, condannato alla pena di mesi 8 di reclusione inflittagli con sentenza del Tribunale di Catania del 31.1.2014 per il reato di appropriazione indebita, commesso il 22.3.2010.

Visto l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione emesso in data 3.9.2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con riferimento alla pena di cui al titolo sopra indicato;

premesso che il condannato ha chiesto di essere ammesso ad affidamento in prova al servizio sociale a norma dell'art.47 O.P. o a detenzione domiciliare a norma dell'art. 47-ter O.P.;

vista la sentenza emessa in data 16.5.2018 con la quale la Corte di Cassazione ha annullato- rinviando a questo stesso Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame- l'ordinanza in data 12.4.2017 con la quale questo Tribunale di Sorveglianza ha concesso al Leonardi la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale subordinando il beneficio al rientro in Italia nel termine di un anno dalla notifica del provvedimento;

O S S E R V A

Può essere disposto il chiesto affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P., da eseguire in Germania, ove il condannato ha stabilito da tempo la propria residenza.

Il Leonardi- che non ha altri precedenti penali né procedimenti penali a suo carico pendenti - successivamente al reato per il quale ha riportato la condanna ha tenuto un comportamento tale da consentire la formulazione del giudizio prognostico positivo di cui ai commi 2 e 3 dell'art.47 O.P., dovendosi ragionevolmente prevedere che le finalità di rieducazione e prevenzione possano essere adeguatamente assicurate attraverso l'affidamento al servizio sociale fuori dall'istituto penitenziario per il periodo corrispondente alla pena inflitta, tenuto anche conto dell'esito positivo dell'indagine esperita dall'UEPE, dalla quale si evince che egli- residente da diversi anni in Germania con il nucleo familiare- è positivamente orientato e provvede al mantenimento della famiglia svolgendo onesta attività lavorativa.

La misura alternativa alla detenzione ordinaria è dunque utile strumento di sostegno al reinserimento sociale già da tempo avviato.

E' meritevole di accoglimento la richiesta del condannato di eseguire la misura in Germania, richiesta ribadita nelle note difensive depositate in cancelleria il 19.6.2019 dal suo difensore, che, a tal fine, ha invocato l'applicazione del decreto legislativo n. 38 del 15 febbraio 2016 che contiene disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro n.2008/947/GAI del Consiglio europeo del 27 novembre 2008, volta ad estendere tra gli Stati dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale, in vista della sorveglianza di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive allo scopo di garantirne l'esecuzione nel luogo di residenza per favorire il reinserimento sociale della persona condannata, consentendole il mantenimento dei legami familiari, linguistici, culturali con il paese di abituale dimora ove è posto il suo centro di interessi. La durata delle prescrizioni da osservare è infatti superiore a sei mesi, come previsto dall'art.6, comma 1 del D.Lgs citato.

L'affidamento in prova al servizio sociale si prospetta invero quale trattamento in libertà alternativo alla

detenzione assimilabile a una “sanzione sostitutiva”, per come tale categoria è descritta dall’art.2 lett.e), ossia a una sanzione o misura che impone obblighi e prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4, volti ad incentivare, da un lato, la rieducazione e risocializzazione del condannato e, dall’altro, a neutralizzare il rischio di recidiva. Non è di ostacolo all’esecuzione della misura nel paese che aderisce alla decisione quadro l’impedimento all’esercizio di poteri autoritativi al di fuori del territorio nazionale, a ragione del trasferimento di competenza dell’attività di sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite alle competenti autorità dello stato di esecuzione.

L’art. 6 del D.Lgs citato pone a carico del Pubblico Ministero, quale promotore dell’esecuzione, l’iniziativa di trasmettere la decisione all’autorità competente dello Stato in cui la persona condannata ha la residenza legale o abituale.

P.Q.M.

visti gli artt. 47 e seguenti O.P., 666 e 678 c.p.p., 1 e seguenti D.Lgs n.38 del 15.2.2016;

A M M E T T E

il condannato sopra generalizzato al beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale per un periodo uguale alla pena da espiare di cui al titolo meglio specificato in epigrafe.

Competente in ordine all’esecuzione della prova è l’Autorità Giudiziaria competente dello Stato di esecuzione.

PRESCRIZIONI di cui all’art. 47, 5° comma. O.P. che l’affidato dovrà osservare

- 1) Fissare la propria dimora in Singhofen, Bornstrasse 4, 56379, Germania, e non mutarla senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente dello Stato di esecuzione;
- 2) non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
- 3) non allontanarsi dal territorio di Singhofen (Germania) senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente dello Stato di esecuzione;
- 4) intrattenere frequenti contatti con il designando operatore dell’Ufficio di servizio sociale competente dello

Stato di esecuzione, dimostrando allo stesso Ufficio le proprie attività e rendendolo edotto di ogni eventuale problema insorto durante l'affidamento, seguendone le indicazioni e recandosi presso il suddetto Ufficio nelle date che gli verranno comunicate dallo stesso;

- 5) non detenere in alcun modo sostanze stupefacenti di qualsiasi specie e non farne, comunque, uso;
- 6) non frequentare soggetti pregiudicati e/o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 7) non portare con sé armi e, tranne che per comprovate ragioni di lavoro, strumenti atti ad offendere;
- 8) non fare uso smodato di bevande alcoliche;
- 9) osservare scrupolosamente leggi e regolamenti e vivere onestamente senza incorrere in rilievi e senza dare adito a sospetti sul proprio conto;

Avvisa il condannato che entro giorni dieci dalla notifica del presente provvedimento dovrà presentarsi all' Ufficio del servizio sociale competente dello Stato di esecuzione per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione alla misura e di accettazione delle prescrizioni, avvertendolo che, ove non ottemperi puntualmente, la misura sarà revocata.

Il designando operatore dell'Ufficio del servizio sociale competente dello Stato di esecuzione informerà la competente Autorità Giudiziaria in ordine agli atteggiamenti dell'affidato in prova al servizio sociale.

Manda alla cancelleria per la comunicazione, oltre che all'interessato ed al difensore, all'ufficio del Procuratore Generale presso la locale Corte di Appello ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p. e al P.M. competente per l'esecuzione per quanto di competenza a norma dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n.38 del 15.2.2016.

Così deciso in Catania il 26.6.2019

Il Presidente estensore

Dott.ssa Anna M. Irene Guglielmino